

Norme Sicurezza

Legge n. 46 del 05.03.1990

Norme per la sicurezza degli impianti

Sommario:

Art. 1 – Ambito di applicazione.

Art. 2 – Soggetti Abilitati.

Art. 3 – Requisiti tecnico-professionali.

Art. 4 – Accertamento dei requisiti tecnico-professionali.

Art. 5 – Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Art. 6 – Progettazione degli impianti.

Art. 7 – Installazione degli impianti.

Art. 8 – Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.

Art. 9 – Dichiarazione di conformità.

Art. 10 – Responsabilità del committente o del proprietario.

Art. 11 – Certificato di abitabilità e di agibilità.

Art. 12 – Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.

Art. 13 – Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

Art. 14 – Verifiche.

Art. 15 – Regolamento di attuazione.

Art. 16 – Sanzioni.

Art. 17 – Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.

Art. 18 – Disposizioni transitorie.

Art. 19 – Entrata in vigore.

Art. 1. Ambito di applicazione.

Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli

edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o

specie;

gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno

degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal

punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

gli impianti di protezione antincendio.

Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli

immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Note:

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59.

(2) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, riportato al n. F/XVI.

Art. 2. Soggetti abilitati.

Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo

1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre

1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge

8 agosto 1985, n. 443.

L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui

all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di

cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

Art. 3. Requisiti tecnico-professionali.

I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:

laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui

all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un

anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un

periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività

dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità

di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e

di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Art. 4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali. (abrogato dal DPR 392/94)

L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per

l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in

rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza

degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più

rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è

presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo

di materia tecnica.

Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di

riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

Note:

Con D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 18 giugno 1992, n. 142) sono stati approvati i modelli dei certificati di riconoscimento

dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.

Art. 5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. (abrogato dal DPR 392/94)

Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino

di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8

agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio

decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione

negli impianti di cui all'articolo 1.(5)

Art. 6. Progettazione degli impianti.

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

Art 7. Installazione degli impianti.

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad

alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da

tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.

Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7

della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è

iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 9. Dichiarazione di conformità.

Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli

impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare

dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato

e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.

Art. 10. Responsabilità del committente o del proprietario.

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.

Art. 11. Certificato di abitabilità e di agibilità.

Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Art. 12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.

Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

Art. 13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Art. 14. Verifiche.

Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 15. Regolamento di attuazione.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

Commi abrogati dal DPR 392/94:

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto (6).

Note:

- (6) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

Art. 16. Sanzioni.

Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo

regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

Art. 17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.

I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

Art. 18. Disposizioni transitorie.

Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione,

di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al

committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

Art. 19. Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.